

TRIBUNALE DI TREVISO

ISTANZA FISSAZIONE NUOVA UDIENZA

Nella procedura civile n.° 542/2010 R.G. – G.I. Dott. Paolo Nasini promossa da:

Il sig. DALLAVALLE SANDRO, nato a Castelmassa (RO), il 30/11/1943, residente a Montebelluna (TV) in Via del Solstizio n.° 2, C.F. DLLSDR43T30C2070, già rappresentato e dall'Avv. Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa, C.F. SNTMRC67C25A703X e con domicilio eletto in Montebelluna (TV), Piazza Oberkochen 25/3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Azzari del Foro di Treviso, successivamente non più difensore per rinuncia al mandato depositato in data 17.10.2011

ATTORE

CONTRO

La Ditta ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. (P.I. 02286420266) in persona del legale rappresentante sig. Andreon Francesco, con sede legale in Sarano di Santa Lucia di Piave (TV) e domicilio eletto in Treviso, Largo Porta Altinia n.° 6 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega come indicato nell'atto di precetto oggetto di opposizione CONVENUTA

In punto: Opposizione a precetto (art. 163 e 615 I comma C.P.C.)

PREMESSO:

- Che in data 17.10.2011 il sottoscritto legale depositava dichiarazione di rinuncia al mandato relativa al procedimento di cui in epigrafe;
- Che in data 06.03.2014 la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti;

- Che tale rinvio veniva comunicato via PEC allo scrivente legale;
- Che per scrupolo lo scrivente, pur ritenendo un errore della Cancelleria l'invio di tale comunicazione essendosi il sig. Dallavalle munito di nuovo difensore, inviava una comunicazione allo stesso Sandro Dallavalle avvisandolo del rinvio dell'udienza per la data del 20.03.2014;
- Che a detta udienza il sig. Dallavalle si presentava personalmente;
- Che il G.I., in esito a detta comparizione personale si riservava di provvedere;
- Che con Ordinanza depositata in data 24.03.2014 il G.I. chiedeva alla Cancelleria di richiedere allo scrivente copia della comunicazione inviata al sig. Dallavalle relativa alla rinuncia al mandato inerente la specifica causa R.G. 542/1, nonché prova della ricevuta di detta comunicazione entro quindici giorni dalla comunicazione di detta Ordinanza;

Ciò premesso si rileva quanto segue:

La decisione di rinunciare ai mandati di causa relativi alle vertenze che riguardavano il sig. Sandro Dallavalle personalmente e la ditta Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. al medesimo facente capo, è stata presa di comune accordo con il cliente il quale aveva già peraltro assegnato l'incarico di novello difensore all'Avv. Pietro Guidotto di Castelfranco Veneto.

Lo stesso Avv. Guidotto ha richiesto al sottoscritto conferma per iscritto circa la rinuncia al mandato informando che il cliente si era allo stesso rivolto.

In ragione del fatto che l'avvicendamento tra i difensori è avvenuto nel pieno accordo con il cliente il sottoscritto non ha ritenuto opportuno inviare formale comunicazione via raccomandata a.r.

Per un evidente disagio (forse legato anche al lungo rinvio della presente procedura nel momento in cui il nuovo G.I. l'ha presa in carico) il sig. Dallavalle (così come il sottoscritto) era convinto che anche questa causa fosse seguita dall'Avv. Guidotto, mentre lo stesso evidentemente non ha ricevuto specifico mandato.

Ciò esposto il sig. Sandro Dallavalle, che pure sottoscrive personalmente il presente atto per piena conferma ed accettazione,

CHIEDE

che il G.I. voglia concedere un congruo termine per potersi dotare di nuovo difensore che lo rappresenti nella presente procedura

Con Osservanza

Bassano del grappa – Treviso li 02/04/2014

Avv. Marco Santarcangelo



Sandro Dallavalle

